

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 143-A**RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA  
E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE REPOSSI)

SULLA

**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

Bonomi, Turco, Babbi, Ferraris, Vetrone, Marengi, Rocchetti, Fina, Sodano, Franzo, Chiarini, Burato, Truzzi, Maxia, Coli, Visentin, Stella, Gui, Franceschini, Troisi, Russo, Bima, Sedati, Fassina, Colleoni, Ambrico, Scaglia, Pierantozzi, Tonengo, Coppi, Pietrosanti, Forese, Donatini, De Maria, De Martino Alberto, De Palma, Cecconi, Angelini, Sampietro, Menotti, Scalfaro, Bertola, Pecoraro, Lombardini, Moro Girolamo Lino, Cimenti, Germani, Roselli, Tommasi, Ferrarese, Mastino Del Rio, Spiazzi, Gotelli Angela, Guerrieri Emanuele, Vigo, Tudisco, Cortese

*Annunziata il 22 ottobre 1948*

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti

*Presentata alla Presidenza il 2 aprile 1952*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto in esame va incontro ad una viva aspirazione dei coltivatori diretti. Invero da tempo essi reclamano in ogni loro assemblea di avere la propria Cassa di malattia, che almeno li cauti per il rischio più emergente di malattia e che più si fa risentire in senso economico ed in senso sociale sull'intera famiglia del coltivatore.

Bisogna risalire al 1917 per trovare la prima e sola legge di carattere previdenziale in favore di questa vastissima categoria di lavoratori autonomi. È la legge contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, legge che estese la protezione infortunistica a tutti i lavoratori manuali della terra, dipendenti ed indipendenti, perché tutti sottoposti al rischio infortunistico e perché tutti in stato di bisogno.

Si superò persino la questione di principio della imputabilità del rischio all'impresa, per comprendere nella protezione anche coloro che dell'impresa erano i titolari e dovevano concorrere in proprio a sostenere l'onere della assicurazione. Ma dal 1917 in poi i coltivatori diretti non ebbero più parte nello sviluppo delle previdenze sociali, sviluppo che abbracciò ogni forma di previdenza per tutti i lavoratori a servizio di terzi, senza per altro considerare che eguale, e in moltissimi casi più grave, condizione di bisogno sussisteva per le categorie dei lavoratori agricoli in proprio.

Basta considerare il livello del reddito della stragrande maggioranza dei coltivatori diretti. Le aziende in proprietà o in affitto con estensione inferiore ad 1 ettaro assommano secondo dati del 1936 a 1.304.611. Le aziende sempre in proprietà o in affitto aventi superficie fra 1 ettaro e 3 ettari ammontano a 907.564. La più parte di queste aziende sono condotte a coltivazione diretta. Si può subito trarre la conclusione che la maggioranza dei coltivatori diretti ha reddito inferiore a quello dei mezzadri, le cui aziende hanno una estensione media nazionale di 8 ettari, il che importa per la quota del mezzadro un reddito, tratto in media, su più di 4 ettari in confronto al reddito su meno di uno o meno di tre ettari della maggioranza dei coltivatori diretti.

L'ultimo annuario dell'agricoltura edito dall'Istituto nazionale di economia agraria offre alcuni sintomatici esempi sul valore reale del reddito annuo di lavoro di moltissime piccole aziende delle zone montane o centro-meridionali e insulari. Tali rilevazioni a saggio indicano: per podere a indirizzo produttivo misto della montagna di Chieti, reddito annuo di lavoro per ettaro, 43.000 lire; media azienda agricola pastorale della montagna di Potenza, 11.254 lire; media azienda cerealicolo-pastorale della collina di Nuoro, 11.483 lire; piccola azienda ad indirizzo produttivo misto della pianura parmense, 90.000 lire; piccola azienda viticola della collina catanese, 106.000 lire di reddito annuo ad ettaro.

Altri esempi tratti dal piano generale di bonifica del comprensorio della Valle del Liri riferiscono il reddito alla famiglia o alle unità lavoratrici della famiglia contadina. La serie degli esempi a saggio offrono questi dati per famiglie coltivatrici:

1<sup>a</sup> famiglia, (4 componenti; 2,4 unità lavoratrici) reddito annuo 212.734 pari a lire 88.648 per unità lavoratrice (4.432 lire mensili per unità familiare);

2<sup>a</sup> famiglia, (3 componenti; 1,6 unità lavoratrici) reddito annuo 167.337 pari a lire 104.580 per unità lavoratrice (4.648 lire mensili per unità familiare);

3<sup>a</sup> famiglia, (3 componenti; 1,9 unità lavoratrici) reddito annuo 69.521, pari a lire 36.590 per unità lavoratrice (lire 1.931 mensili per unità familiare).

Nella loro crudezza dette cifre dicono chiaramente quale sia il tenore di vita della massima parte delle famiglie diretto-coltivatrici, e quale sia il bisogno emergente quando un rischio fra i più gravi di malattia rompa del tutto l'instabile equilibrio.

Purtroppo non sempre questa situazione è stata tenuta presente; al contrario è prevalsa la tendenza a considerare il coltivatore in proprio pressoché un privilegiato capace di far fronte ad ogni evenienza, garante la stessa piccola proprietà. Tendenza che è stata largamente seguita dalla quasi totalità dei Comuni, che sospinti dalle crescenti ristrettezze dei propri bilanci, hanno minimizzato il criterio di valutazione dello stato di bisogno e via via hanno escluso dall'elenco dei poveri chi comunque avesse reddito dalla coltivazione diretta o più semplicemente fosse detentore di beni terrieri anche di modesto valore o di scarso reddito. I quali terreni costituiscono in ogni caso base sicura per un'azione di rivalsa, per esempio, per le spese spedalità imputate al Comune in base al domicilio di soccorso. La situazione dei diretto-coltivatori, anziché migliorare, si è dunque aggravata, perché da una parte nessuna porta aperta alla previdenza nel vasto gioco della solidarietà; dall'altra, disconoscimento della esistente condizione di povero, a differenza di tanti altri meno poveri, denegando così l'assistenza pubblica anche nei casi di maggiore necessità.

Occorre pertanto riconoscere, come ha fatto la Commissione del lavoro, che l'istanza dei coltivatori diretti per una previdenza di malattia obbligatoria sia senz'altro degna di ogni considerazione e debba trovare sbocco nel provvedimento legislativo sottoposto all'approvazione della Camera, inteso a soddisfare almeno in parte le esigenze di questa benemerita quanto numerosissima categoria di sobri e tenaci lavoratori.

Il progetto rappresenta soltanto un primo passo verso una completa assistenza sanitaria mutualistica. Considera per ora nel suo ambito, in linea principale, l'assistenza ospedaliera, perché rischio che maggiormente incide quando si verifica sulla famiglia diretto-coltivatrice e che può in breve annullare il

risultato di decenni di lavoro. Le spese di ricovero ospedaliero e di intervento chirurgico sono oggi divenute particolarmente alte.

Il coltivatore diretto, proprio nei casi gravi, o deve rinunciare ai presidi della scienza e rassegnarsi all'ineluttabile o deve intaccare o anche alienare il suo piccolo patrimonio immobiliare per fronteggiare le spese della spedalità, su cui non ha il beneficio dei poveri perché proprietario.

Si potrebbe auspicare un progetto di massima più largo, contemplante una maggiore ed immediata estensione delle assistenze sanitarie nelle altre forme, specie per quella domiciliare e quella specialistica di ambulatorio. La maggioranza della Commissione ha ravvisato necessario seguire un processo graduale di sviluppo sulla base di più sicure esperienze nei riguardi di una categoria di cui non si hanno ancora i dati completi per il calcolo tecnico del rischio e della distribuzione degli oneri.

Si tratta anche di tener conto della entità dei costi in rapporto alla capacità economica della categoria, entità che ove si eccedesse inizialmente in estensione potrebbe risultare insopportabile per la più parte dei soggetti. D'altra parte per vagliare fin dove può giungere la categoria, senza perdersi in ulteriori complicazioni che avrebbero il solo risultato di frapporre altre remore ai già troppi ritardi, conviene dar vita ad una prima previdenza di malattia e così saggiare fin dove la categoria dei diretto-coltivatori può fare con la sola solidarietà interna ed in che misura invece debba intervenire più vasta solidarietà compresa l'intervento dello Stato, là dove i redditi bassi di lavoro risultassero incapaci a fronteggiare gli oneri di una più estesa previdenza. E che tale solidarietà debba in futuro operare per i coltivatori diretti non sembra contestabile, poiché principio di giustizia esige una più equa redistribuzione dei redditi, principio largamente riconosciuto per gli altri lavoratori, verso cui lo Stato ha concesso notevoli interventi finanziari, come nella recente legge sull'adeguamento delle pensioni, intesi a sopprimere in misura più che sensibile (41 miliardi) agli oneri della previdenza.

Il criterio prudenziale è pure suggerito dalle previsioni degli oneri per l'assistenza ospedaliera, dovendo far calcolo sui riflessi che si possono avere per prestazioni che denunciano fin d'ora un costo medio oscillante fra 1700-1900 lire per giornata di ricovero.

D'altro canto il progetto contempla l'estensibilità delle assistenze in base alle risultanze del bilancio che potrà essere incre-

mentato sia attraverso l'aumento progressivo delle contribuzioni sia con il meccanismo di una più ampia solidarietà.

Non bisogna infine dimenticare che in agricoltura si penetra lentamente, creando da prima una coscienza sociale e mutualistica, per poi, con la constatazione dei vantaggi, più agevolmente ottenere l'assenso e lo sforzo per una maggiore contribuzione.

*I soggetti.* — L'articolo 1 ne dà la definizione comprendendo la generalità dei diretto-coltivatori proprietari, affittuari, enfiteuti ed usufruttuari, richiedendo le due condizioni: abitualità di lavoro nei rispettivi fondi e specificità della conduzione diretta con mano d'opera familiare che copra gran parte del fabbisogno tecnico-culturale del fondo.

Le esclusioni sono contemplate dallo stesso articolo nei due sensi: per mancanza dello stato di bisogno in quanto si tratti di aziende di tale estensione da snaturare la caratteristica della coltivazione diretta con impiego prevalente di manodopera familiare; per esiguità assoluta dell'azienda per cui insignificante diventa l'impiego di lavoro in essa (meno di trenta giornate di fabbisogno all'anno) e necessario l'esercizio di diversa professione da parte di tutte le unità attive del nucleo familiare. In altri termini, si tratta di comprendere nella previdenza chi riveste vera qualifica professionale di diretto-coltivatore; mentre viene escluso chi per esiguità del fondo — meno di due quinti di ettaro in media, cioè qualcosa come due, tre, quattro mila metri di terreno — deve necessariamente esercitare altra professione e rientrare in diversa categoria ed in altro trattamento previdenziale afferente all'abituale stato professionale. Sarebbe assurdo infatti far gravare sulla categoria dei diretto-coltivatori oneri da essi non sopportabili, perché attinenti a persone di diversa professionalità che non possono rientrare nella economia di una previdenza costituita per soli lavoratori indipendenti della terra e che sono costretti a far assegnamento soltanto sui propri mezzi. Ed errato sarebbe l'asserto che restino eventualmente esclusi i più diseredati, perché è evidente che nessuna famiglia può vivere con il reddito di dieci, venti e al massimo trenta giornate di lavoro all'anno, senza ricorrere ad altra attività prevalente, caratterizzante professione, fonte di reddito per l'intera famiglia e ambito di applicazione della previdenza di categoria.

Parità di diritto è sancita dall'articolo 2, ultimo comma, per i familiari conviventi a carico dei coltivatori diretti. L'individuazione dei soggetti è prevista col sistema degli

elenchi nominativi comunali di cui al decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

Con la elencazione si avrà il numero esatto degli aventi diritto alla prestazione, ciò che ora è possibile desumere solamente in via approssimata, poiché non si ha ancora un'aggiornata statistica delle famiglie diretto-coltivatrici e dei componenti, distintamente per unità attive ed unità a carico.

Dal censimento del 1936, in mancanza di dati più recenti, si può ricavare che i coltivatori diretti (unità attive) ammontano a 4.192.660. I familiari a carico raggiungerebbero, in via deduttiva, la cifra di 3.840.540. In totale 8.033.200. Le esclusioni per difetto dei requisiti soggettivi opererebbero in ragione del 20 per cento del totale, cioè con una diminuzione di 1.606.640 unità. In conclusione gli aventi diritto scenderebbero a 6.426.560 fra unità lavoratrici e familiari.

*L'obbietto della previdenza.* — Lo indica l'articolo 3. In prima fase sperimentale il progetto rende obbligatoria l'assistenza ospedaliera nelle forme e nei limiti previsti per i coloni e mezzadri dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.

Il costo di tale assistenza in base ai livelli raggiunti nel 1951 per le categorie similari può essere così calcolato:

frequenza media ospedaliera, nel primo periodo di funzionamento, 3 per cento degli assicurati (nelle categorie dei lavoratori dipendenti dopo 15 anni di assicurazione la frequenza di ricovero si aggira sul 3,50 per cento).

La durata media del ricovero risulta nei settori agricoli leggermente inferiore a giornate 15.

In linea prudenziale può calcolarsi su tale cifra. L'indice di speditività risulta quindi di giornate 0,45 per assicurato ( $3 \times 15 : 100 = 0,45$ ). Considerato un costo medio nazionale per ogni giornata di ricovero di lire 1900, cioè facendo calcolo sulla cifra media più alta degli ospedali di alcune zone, si ha un costo unitario-annuo per assicurato di lire 855, a cui dev'essere aggiunta lire 85 di spese di gestione, in ragione del 10 per cento degli introiti. In totale il costo unitario annuo è di lire 930 per assicurato appartenente alla categoria dei diretto-coltivatori.

Volendo allargare la previsione al di là del calcolo tecnico, si può in via di arrotondamento prefissare una spesa media di lire 1000 all'anno per ogni assicurato.

Tuttavia il fenomeno non si svolge con eguale intensità in tutte le regioni.

Nell'Italia meridionale ed insulare l'indice di speditività si abbassa notevolmente, per effetto di una frequenza di ricoveri notevolmente inferiore alla media nazionale prevista per i primi anni di esercizio. Basta considerare che in molte provincie di dette regioni, per carenza di attrezzature ospedaliere, per difetto nel funzionamento e anche per fattori psicologici che contraggono il ricorso all'assistenza ospedaliera, la frequenza dei ricoveri si mantiene al disotto dell'uno per cento degli assicurati. Il costo quindi si abbassa notevolmente, fino a poco più di un terzo della cifra indicata.

Ciò provocherebbe uno squilibrio, quale oggi si ravvisa per le altre categorie agricole delle citate zone, squilibrio che conviene correggere garantendo che le disponibilità della singola circoscrizione provinciale restino assegnate agli organi locali per provvedere ad assistenze facoltative nelle forme e misure consentite dalle disponibilità stesse (articolo 11).

Invero il margine per mancata speditività potrebbe raggiungere in via consuntiva una aliquota tale da permettere la erogazione o dell'assistenza generica se il margine è elevato, o dell'assistenza specialistica ambulatoriale o dell'assistenza di parto a domicilio, o delle prestazioni chirurgiche e consulto a domicilio, se il margine è minore; ciò su deliberazione dell'organo provinciale che sovraintende alla erogazione delle prestazioni e su precisa indicazione tratta e dai bisogni emergenti e dalle reali disponibilità risultanti dagli avanzi di esercizio.

Ci riportiamo tuttavia alle ragioni già esposte in ordine ai limiti della possibilità della categoria, per cui un'assistenza totale sanitaria sarà possibile solo con altri interventi o dopo opportuna fase sperimentale.

*La contribuzione.* — La contribuzione, (articolo 12) a giudizio della Commissione, trova formula rispondente nelle norme che regolano la determinazione, la ripartizione e la riscossione dei contributi unificati in agricoltura (decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949).

Allo stato presente, le esperienze finora registrate in campo agricolo sconsigliano di seguire altra strada.

Un diverso criterio infatti creerebbe più complicazioni che vantaggi, poiché la medesima azienda potrebbe trovarsi assoggettata a contribuzioni stabilite con criteri diversi a seconda che trattasi di contributo, ad esempio, per le giornate di presunta assunzione di mano d'opera per lavori di punta o stagionali,

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

o viceversa di contributo per la mutualità malattie dei diretto-coltivatori. Dovrebbe se mai mutare l'intero sistema di accertamento e di ripartizione dei contributi agricoli attualmente in vigore con la formula unificata.

Né sarebbe opportuno e possibile il ricorso alla quota capitaria, benché più semplice. Oltre che ostarvi le ragioni anzidette, urterebbe contro il principio della solidarietà fra tutti i componenti della categoria. Basta avvertire che l'incidenza opererebbe soltanto in ragione del numero dei componenti la famiglia, indipendentemente dalla capacità economica o della natura ed estensione della azienda agricola. Famiglie numerose possedenti un modestissimo appezzamento sarebbero chiamate a corrispondere un contributo globalmente ben elevato, rispetto a famiglie aventi minor numero di componenti e con azienda di maggior estensione.

La più parte delle aziende diretto-coltivatrici sono già censite dal Servizio contributi unificati. E per ciascuna è già calcolabile il presunto impiego di mano d'opera per ettaro e coltura mediante i coefficienti tecnici stabiliti dalle apposite Commissioni provinciali.

La contribuzione con questo sistema agirebbe su una superficie, rientrante nell'orbita d'azione della legge, di circa 7.200.000 ettari che presuntivamente si ritengono a conduzione di coltivatori diretti, in base alle statistiche sulla distribuzione delle varie forme di conduzione. Il fabbisogno tecnico-culturale a sua volta si aggira sulle 55, 65, 75 giornate a seconda che trattasi di aziende a colture povere o di media o di maggiore intensività. Sulla scorta del dato medio di 65 giornate si avrebbe un imponibile di giornate 468.000.000 (giornate  $65 \times 7.200.000$  ettari = 468.000.000).

Il computo trova conferma anche negli elementi catastali per il calcolo del reddito netto. Sarebbe quindi sufficiente, per l'obiettivo principale della legge, stabilire inizialmente un contributo di lire 14 a giornata imponibile per avere un gettito approssimativamente calcolato di lire 6.552.000.000 (giornate della base imponibile  $468.000.000 \times 14$  lire = lire 6.552.000.000) sufficiente a coprire il fabbisogno assicurativo che risulta di lire 6.446.000.000).

Comunque il progetto demanda a decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di stabilire di anno in anno la aliquota contributiva per poter seguire con mezzo più duttile le variazioni dei costi o qualche difetto di calcolo presuntivo che convien ammettere, nonostante il rigore seguito nel calcolo stesso e il rigore della ricerca delle fonti, perché

solo l'accertamento analitico degli assicurati e la totale rilevazione delle aziende attraverso le iscrizioni potranno fornire gli elementi definitivi e sicuri, pur possedendo già quelli relativi e di attendibile approssimazione.

Margine contro qualsiasi imprevisto potrà in ogni caso aversi nel primo periodo di applicazione, poiché come è noto occorrono per l'assicurazione di malattia diversi anni prima di raggiungere il pieno regime. Il che è tanto più valido nel settore agricolo perché più lento a percepire gli effetti di una previdenza e ad avvalersene nella misura necessaria o richiesta dall'effettivo bisogno.

*Gli organi.* — Il progetto, a giudizio della maggioranza della Commissione, prevede una gestione autonoma a mezzo di una Cassa nazionale, con ordinamento decentrato.

Ciò è stato suggerito da varie considerazioni. La legge 11 gennaio 1943, n. 138, regola, ed in maniera ancora del tutto informale, l'assicurazione di malattia per i lavoratori dipendenti. Ma non tutti sono sottoposti alla stessa regola. Molte Casse aziendali e di categoria, diversi Istituti per gli impiegati di enti statali, locali e di diritto pubblico o anche privato, hanno proprio ordinamento e propria norma statutaria o legislativa, e ciò in funzione di un migliore adeguamento della particolare previdenza alle esigenze della categoria.

Comunque la legge riguarda i lavoratori alle dipendenze di terzi, al cui regime non possono assimilarsi categorie che provvedono in proprio a sopportare l'onere della propria previdenza e che non possono avere, almeno nelle condizioni attuali, la stessa disciplina istituzionale senza subirne gravissimo pregiudizio e altrettanto gravi limiti nella effettiva partecipazione alla gestione.

In secondo luogo, l'esperienza mostra come l'istituto unificato per i lavoratori dipendenti non abbia ancora potuto superare la crisi di sviluppo per le molteplici cause che la determinano.

Va ancora considerato che, specialmente nella fase introduttiva della previdenza cui sono legate le sorti future, occorre che tutti i fenomeni riflettenti esigenze e servizi siano attentamente seguiti nei riflessi di una vasta categoria avente posizione a sé stante, con piena autonomia di rapporti; occorre dare possibilità di largo intervento e di larga influenza della categoria in funzione dei propri bisogni, particolarmente sentiti nella malattia e quindi assicurarsi l'attiva presenza che la istituzione autonoma può agevolare e stimolare.

Ed infine, c'è anche un processo di amalgama nei riguardi delle numerose società di mutuo soccorso o di mutue sanitarie esistenti, istituzioni che in molti casi contano come soci, nella quasi totalità, i diretto-coltivatori. Il processo sarà facilitato e tanto più rapido quanto più la categoria avvertirà di poter liberamente disporre secondo il proprio diritto e le proprie esigenze.

Di qui, e dall'assenza al momento di vantaggio solidaristico, la risoluzione del progetto (articoli da 4 a 11) di costituire una Cassa nazionale per i coltivatori diretti governata dai rappresentanti di categoria tanto negli organi centrali che periferici, dovendo, oltre quanto già detto:

consentire una opportuna articolazione con organi periferici sensibili ai bisogni affacciati dagli assicurati della rispettiva giurisdizione;

adeguare le prestazioni alle risultanze consuntive delle disponibilità di ciascuna provincia;

realizzare il principio di solidarietà in senso nazionale per tutti gli assicurati mediante l'opera della Cassa nazionale ed un'aliquota sul contributo a ciò destinata e debitamente prestabilita;

operare i collegamenti con il massimo istituto di malattia e con altri istituti che agiscono nel settore malattia e infortuni tutte

le volte che ciò si presenti non soltanto utile, ma consigliabile ai fini di un organico coordinamento di taluni servizi (ultimo comma, articolo 5);

demandare a regolamento tutte le norme di esecuzione, norme che debbono dare chiara disciplina in ordine alla modalità, termini e limiti delle prestazioni; al funzionamento dei servizi, alla condotta amministrativa della Cassa.

Raccomandiamo quindi il progetto alla attenta considerazione della Camera, non senza ricordare che i coltivatori diretti attendono e sollecitano da noi un atto di giustizia, che dia a loro sicura testimonianza del nostro interessamento e della nostra comprensione dei loro bisogni, e perché non abbiano a dolersi, come per il passato, di essere misconosciuti.

Alla bonifica, alla redenzione della terra deve accompagnarsi la bonifica umana, alla quale non può non presiedere lo strumento della previdenza per la malattia, che progressivamente e gradualmente dovrà operare fino a raggiungere la copertura totale del rischio, nell'ambito di una doverosa solidarietà verso chi, per il suo diuturno sacrificio, è il più benemerito e spesso il più bisognoso fra tutti i lavoratori.

REPOSSI, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'assicurazione di malattia ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 60, è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari e concessionari e loro familiari, che direttamente e abitualmente eseguono la coltivazione dei rispettivi fondi.

Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti di fondi il cui reddito dominicale complessivo, per singola famiglia, riferito al tempo della revisione generale degli estimi di cui al regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, superi le lire 10.000.

Sono altresì esclusi i coltivatori diretti di fondi, per i quali sia accertato, in base alle norme dei regi decreti 24 settembre 1940, numero 1949 e n. 1954, un fabbisogno annuo complessivo presunto di mano d'opera per ettaro e coltura inferiore a 30 giornate di uomo.

L'esclusione del comma precedente non si applica se il coltivatore diretto risulti già assicurato per contemporanea appartenenza ad altra categoria di lavoratori agricoli.

## ART. 2.

Il diritto alle prestazioni sorge con la iscrizione del coltivatore diretto negli elenchi nominativi comunali, di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, ed è esteso a tutti i familiari che convivono con il coltivatore diretto e che prevalentemente non esercitano professione lucrativa diversa da quella agricola.

Agli effetti della compilazione degli elenchi nominativi comunali, la Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è integrata da un rappresentante dei coltivatori diretti.

## ART. 3.

Ai coltivatori diretti e loro familiari assicurati, spettano in caso di malattia le cure sanitarie ed il ricovero ospedaliero nelle forme e limiti previsti per i coloni e mezzadri dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 60.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

L'assicurazione di malattia ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 60, e successive modificazioni, è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari e per le persone che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi, nonché per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che lavorino abitualmente nei fondi o che siano conviventi e a carico, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare costituisca almeno i quattro quinti di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo, accertate con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali sia accertato, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, un fabbisogno annuo complessivo presunto di mano d'opera per ettaro e coltura inferiore alle trenta giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro titolo.

## ART. 2.

Ai fini della presente legge, l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di malattia è effettuato mediante la iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali da compilare con le modalità di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti.

Il diritto alle prestazioni, previsto dalla presente legge, sorge alla data di iscrizione negli elenchi stessi.

## ART. 3.

Ai coltivatori diretti rientranti nella assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 1 e loro familiari, spettano, in quanto ne sia riscontrata la necessità, il ricovero e le cure ospedaliere nelle forme e limiti previsti per i coloni e mezzadri dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 60, e successive modificazioni.

ART. 4.

L'assicurazione contemplata nella presente legge è gestita dall'Istituto nazionale per le assicurazioni di malattia dei lavoratori che deve garantire l'erogazione gratuita delle cure sanitarie spettanti ai coltivatori diretti e loro familiari compresi nell'assicurazione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è integrato da tre rappresentanti dei coltivatori diretti ed il Comitato esecutivo da un rappresentante della stessa categoria.

In seno all'Istituto è costituita una Commissione consultiva tecnica composta da sette rappresentanti dei coltivatori diretti. Essa ha il compito di esaminare i problemi riguardanti l'applicazione e il perfezionamento dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti.

ART. 4.

È istituita la Cassa nazionale di assicurazione di malattia per coltivatori diretti, che provvede alla erogazione delle prestazioni contemplate dalla presente legge.

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta da:

a) il presidente, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra persone esperte della materia;

b) nove rappresentanti dei coltivatori diretti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali;

c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

e) un sanitario su designazione della Federazione degli ordini dei medici.

I rappresentanti di cui sopra possono essere sostituiti.

Alle riunioni del Consiglio è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa.

Il Consiglio di amministrazione nomina un vicepresidente, scegliendolo fra i rappresentanti dei coltivatori diretti, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 5.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa di deliberare:

1°) sui bilanci consuntivi annuali entro i tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio;

2°) sull'eventuale estensione delle prestazioni;

3°) sulle determinazioni delle aliquote annuali di contribuzione alla Cassa;

4°) sul collegamento della Cassa con gli altri Istituti di assicurazione di malattia;

5°) sull'impiego dei fondi;

6°) sulle modalità di concessione delle prestazioni;

7°) sul regolamento del personale;

8°) sulla nomina del direttore centrale della Cassa;

9°) su altri argomenti sottoposti al Consiglio dal presidente.

Le deliberazioni sulle materie di cui ai numeri 1°, 2°, 3°, 7° e 8° del comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## ART. 6.

Sovrintende al funzionamento della Cassa un Comitato esecutivo nominato dal Consiglio di amministrazione, composto da:

1°) il presidente e il vicepresidente della Cassa;

2°) tre componenti del Consiglio di amministrazione, tra cui il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alle riunioni del Comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore della Cassa.

## ART. 7.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

1°) sull'ordinamento dei servizi della Cassa;

2°) sulle assunzioni, i licenziamenti e le promozioni del personale;

3°) sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

4°) sulle convenzioni da stipulare con altri Enti per i servizi e le prestazioni;

5°) su ogni altro argomento sottoposto al Comitato dal presidente.

Spetta inoltre al Comitato esecutivo l'esame preventivo dei bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione e di prendere, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

## ART. 8.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. In caso di urgenza può prendere i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il direttore centrale sovrintende al funzionamento tecnico e alla disciplina di tutti i servizi della Cassa e ne risponde al presidente.

## ART. 9.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Un sindaco effettivo e uno supplente devono essere designati dall'Organizzazione di categoria.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile.

ART. 10.

Organo periferico della Cassa nazionale è la Mutua provinciale che può articolarsi in Mutue zionali e comunali.

Le Mutue ripetono personalità giuridica dalla Cassa nazionale.

Ciascuna Mutua è presieduta da un Comitato composto da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti scelti dal Consiglio nazionale della Cassa su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali della categoria e da un sanitario designato dall'Ordine dei medici.

Le deliberazioni del Comitato per divenire esecutive sono subordinate alla ratifica della Cassa nazionale.

Il Consiglio della Cassa nazionale nomina il presidente del Comitato di ciascuna Mutua provinciale, scegliendolo fra i componenti del Comitato stesso e può disporre per la nomina *pro tempore* di un commissario della Mutua in caso di vacanza del Comitato o di altra necessità funzionale.

Le Mutue zionali o comunali possono essere costituite qualora appaiano necessarie per il buon funzionamento e decentramento dei servizi.

ART. 11.

Ciascuna Mutua è assegnataria dei contributi riscossi per le famiglie dei coltivatori diretti residenti nella propria giurisdizione, dedotta una quota percentuale da destinarsi ai servizi comuni e alle opere che richiedono la solidarietà nazionale.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa provvede alla assegnazione di spettanza di ciascuna Mutua e a determinare di anno in anno la quota percentuale che deve essere riservata alla esclusiva competenza della Cassa nazionale per gli scopi indicati dal comma precedente.

La Mutua con le assegnazioni di propria spettanza provvede alla erogazione delle prestazioni obbligatorie previste dalla presente legge.

In caso di eccedenza attiva, può provvedere ad altre assistenze facoltative su autorizzazione formale della Cassa nazionale, sempreché la eccedenza risulti dal conto consuntivo e la disponibilità possa fronteggiare l'intero onere della prestazione facoltativa.

La Cassa nazionale sovrintende all'amministrazione di ciascuna Mutua.

La Mutua è tenuta a compilare conte preventivo e conto consuntivo annuale delle prestazioni e delle spese di erogazione se-

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 5.

I coltivatori diretti, ai fini dell'assicurazione di malattia devono corrispondere all'Istituto assicuratore il contributo che di anno in anno sarà determinato, accertato e riscosso in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione.

Il contributo di cui al precedente comma è applicato al numero delle giornate costituenti il fabbisogno presunto di mano d'opera per ettaro e coltura da determinarsi secondo le norme contenute nel regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modifiche.

Il contributo per il primo anno di applicazione della presente legge è fissato in lire 12 per ogni giornata di uomo accertata nel fabbisogno presunto di mano d'opera per i fondi condotti da ciascun coltivatore diretto.

In successivo provvedimento di legge sarà introdotto un sistema contributivo che realizzi la integrale solidarietà fra tutti i produttori e proprietari agricoli.

## ART. 6.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

condo le modalità e i termini stabiliti dalla Cassa nazionale cui dovranno essere inviati.

## ART. 12.

Per l'espletamento dei servizi periferici la Cassa potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Enti assistenziali di malattia, regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni, da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora non fosse raggiunto l'accordo per la stipula delle convenzioni, i rapporti per i servizi periferici fra la Cassa e l'I.N.A.M. e con altri Enti assistenziali di malattia, se richiesto dalla Cassa, potranno essere regolati con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

## ART. 13.

Le aziende condotte dai coltivatori diretti, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di malattia ai sensi della presente legge, debbono corrispondere alla Cassa il contributo che di anno in anno sarà determinato, accertato e riscosso in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione.

Tale contributo è applicato al numero delle giornate di lavoro necessarie per la coltivazione del fondo da determinarsi secondo le norme contenute nel regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

La misura del contributo è desunta dal fabbisogno annuale della gestione.

Il fabbisogno di cui al comma precedente, per ogni esercizio, è determinato in relazione agli indici di speditività, ai costi medi generali delle prestazioni ed alle spese di gestione, tenendo conto delle risultanze degli esercizi precedenti.

In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti e a diminuzione del fabbisogno stesso possono essere portati gli avanzi di esercizio.

## ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.